

Contributo di Altroconsumo

Disegno di Legge 3221 di conversione del decreto-legge integrativo dei decreti liberalizzazioni e consolidamento conti pubblici X Commissione Senato –Industria Commercio e turismo

Roma, 3 aprile 2012

Con il presente documento Altroconsumo, associazione indipendente dei consumatori, intende illustrare le problematiche dei consumatori inerenti al DL 3221 all'esame della X Commissione Senato

La questione relativa alle spese aggiuntive applicate dalle banche sul rosso di conto corrente è ormai una questione di lunga data, iniziata nel 2009 con la disposizione introdotta dall'articolo 2 bis della legge 185/2009 - (ora abolito dal dl 1/2012)- , che affermava: *“Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido”*.

In base a tale articolo, se il conto non aveva un fido, la commissione di massimo scoperto non poteva essere applicata; a quanto disciplina la legge del 2009, in maniera peraltro molto chiara.

Le banche, ciò nonostante, hanno ignorato tale disposizione introducendo spese di vario genere a compensare la sparizione della commissione.

A sostegno di quanto esposto in allegato alla presente una tabella che illustra con chiarezza quello che accade attualmente nei conti correnti senza fido in Italia.

Per tale problematica Altroconsumo ha peraltro in essere una class action nei confronti di Intesa San Paolo ritenuta ammissibile dal Tribunale di Torino.

In questi giorni, inoltre, i correntisti stanno ricevendo comunicazioni di variazione ex articolo 118 del TUB con cui le banche informano della sostituzione delle spese per scoperto con la nuova “commissione di istruttoria veloce”, prevista dall'articolo 117 bis del TUB, senza, dunque, attendere la delibera del CICR.

Riteniamo, perciò, che serva al più presto un intervento del CICR per individuare i casi in cui la commissione d'istruttoria veloce non è dovuta¹.

La nostra richiesta è che non sia mai applicata per scoperti di entità inferiore o pari ai 1.000 euro di durata inferiore o pari ai 30 giorni, come, tra l'altro richiediamo anche nelle osservazioni al disegno di legge a margine del presente documento.

A nostro avviso, questa sarebbe una giusta soluzione, infatti è assai difficile che la banca faccia un'istruttoria veloce per uno scoperto che dura meno di un mese e che ha un'entità inferiore ai 1000 euro, - (di solito si tratta di conti con accredito della pensione e dello stipendio ed in cui il rosso viene coperto con l'accredito stesso).

Dato che la commissione deve essere, secondo le indicazioni dell'articolo 117 bis del Tub, commisurata ai costi, riteniamo che solo in situazioni diverse - (dunque rosso superiore ai 1000 euro o di durata superiore ai 30 giorni)-, sia opportuno che venga applicata, altrimenti si avrebbero costi eccessivi ed esagerati come quelli che verranno applicati da alcune banche a partire da fine aprile .

Risulta che se si va in rosso anche per un solo giorno per più di 200 euro si pagano 50 euro. Un costo davvero eccessivo e non giustificato.

Altro problema rilevante che riscontriamo in questo periodo dalle segnalazioni dei consumatori che riceviamo , **riguarda il rischio di "credit crunch" che sta interessando in questo momento il nostro Paese.**

Tale problema che non riguarda solo le imprese, ma anche i consumatori, le famiglie, i giovani e i lavoratori precari che hanno difficoltà ad ottenere un mutuo o un prestito. La situazione è di certo più evidente quando si parla di mutui.

Quello che stiamo verificando sul mercato dei mutui per i consumatori è che gli spread applicati dalle banche sono enormemente cresciuti; oggi gli spread sono in media del 4,25% e si arriva a raggiungere un massimo del 6%.

Dunque sebbene i tassi di mercato oggi siano molto interessanti - l'irs 20 anni quota 2,69% , l'euribor 1 mese 0,42% e il tasso BCE l'1%-, a causa degli alti spread i tassi finiti sono comunque elevati. Peraltro le banche oggi erogano solo fino al 50% del valore di perizia della casa, (prima si arrivava senza problemi all'80% del valore di perizia della casa), e il tasso fisso in molti istituti non è disponibile per durate

¹ E' quanto richiesto da Altroconsumo in una recente lettera del 27 marzo u.s. inviata al CICR e Banca d'Italia, allegata alla presenta.

superiori ai 20 anni. Questo fa sì che le singole rate diventino insostenibili per persone che precedentemente senza problemi superavano le istruttorie e che in molti rinuncino all'acquisto della casa per mancanza di liquidità sufficiente, dato che la banca eroga solo fino al 50% del valore della casa.

In molti, peraltro, si stanno rivolgendo a mutui a tasso variabile che oggi sono più convenienti del fisso, ma gli spread applicati sono altissimi e questo significa che quando i tassi di mercato cresceranno, a causa degli alti spread, i tassi finiti daranno rate che potrebbero diventare insostenibili per molti.

Tali difficoltà aumentano quando chi chiede un mutuo è un giovane oppure un lavoratore precario o a tempo determinato.

Per tutte queste ragioni sarebbe opportuno prevedere all'interno dell'Osservatorio anche la presenza delle associazioni dei consumatori per poter efficacemente tutelare anche gli interessi dei consumatori e delle famiglie che purtroppo stanno, come le imprese, conoscendo delle difficoltà nell'accesso al credito.

A nostro avviso l'Organo non deve essere solo un semplice osservatorio, ma deve poter concretamente migliorare il mercato.

Chiediamo, perciò, che, entro un mese dall'entrata in vigore della legge di conversione, l'Osservatorio faccia delle convenzioni con le banche per agevolare l'accesso al credito e che, inoltre, la Banca d'Italia, sulla base di quanto osservato dall'Organismo e dalle risultanze degli esposti inviati da imprese e famiglie, deve intervenire per risolvere le problematiche più rilevanti.

Alla luce di tali premesse, di seguito in specifico le osservazioni di Altroconsumo al testo del disegno di legge Conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, concernente disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (in giallo le nostre aggiunte o cambiamenti).

- **Articolo 1.**

Fermo restando che l'optimum sarebbe non applicare spese, oltre ai tassi debitori, sugli scoperti di conto corrente nel caso non ci sia un fido accordato, proponiamo la seguente modifica:

1. All'articolo 27-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, in fine, dopo le parole: «limite del fido» sono inserite le seguenti: «stipulate in violazione delle disposizioni applicative dell'articolo 117-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, adottate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio». **In ogni modo, in caso di scoperto su conti correnti senza fido, non potranno essere applicate, oltre agli interessi debitori, altre spese, neppure la commissione di istruttoria veloce, se la durata del rosso è pari o inferiore ai 30 giorni oppure se l'entità dello scoperto è pari o inferiore ai 1000 euro per ogni singola operazione.**

b) dopo il comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«1-bis. E' costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, senza oneri per la finanza pubblica e avvalendosi delle relative strutture, un osservatorio sull'erogazione del credito da parte delle banche alle imprese **ed ai consumatori, con particolare riferimento alle imprese piccole e medie, alle famiglie, ai giovani ed ai lavoratori precari e sull'attuazione** degli accordi o protocolli volti a sostenere l'accesso al credito delle medesime imprese **e dei consumatori**. All'Osservatorio partecipano due rappresentanti del MEF, di cui uno con funzioni di presidente, uno del Ministero dello sviluppo economico, uno della Banca d'Italia. Possono essere invitate a intervenire, senza diritto di voto, l'Associazione bancaria italiana e le associazioni delle imprese e di categoria **e le associazioni dei consumatori**.

1-ter. L'Osservatorio, che si attiva d'ufficio o su segnalazione delle Imprese, **dei consumatori e delle associazioni delle imprese e dei consumatori** che lamentano l'ingiustificata mancata concessione di un credito o la sua ingiustificata revoca, puo` chiedere alla Banca d'Italia, all'Associazione bancaria italiana e a singole banche le informazioni necessarie a valutare eventuali criticita` nel procedimento di concessione dei finanziamenti.

La Banca d'Italia, anche sulla base delle segnalazioni raccolte dall'Osservatorio, interverrà direttamente sugli operatori di mercato per risolvere le situazioni particolarmente critiche.

Le banche interessate sono tenute a fornire tutti gli elementi utili e a motivare le ragioni per cui il credito non e` stato concesso o e` stato revocato.

1-quater. L'Osservatorio, sentita l'Associazione bancaria italiana, promuove la formulazione delle migliori prassi per la gestione delle pratiche di finanziamento alle imprese **e ai consumatori** volte a favorire una reale percezione del merito del credito, in relazione alle specifiche situazioni locali.»;

L'Osservatorio si impegna a stipulare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione dell'attuale provvedimento delle Convenzioni con le banche per favorire l'accesso al credito di imprese e consumatori, tenendo

conto dell'attuale situazione di crisi economica e degli aiuti che il sistema bancario sta ottenendo dalla Banca Centrale Europea.

2. All'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 1 e` aggiunto in fine il seguente periodo: «Resta in ogni caso fermo che ai fini previdenziali le disposizioni di cui al presente comma operano con riferimento alle anzianita` contributive maturate a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con riferimento ai soggetti che alla data del 22 dicembre 2011 abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento, non siano titolari di altri trattamenti pensionistici e risultino essere percettori di un trattamento economico imponibile ai predetti fini superiore al limite stabilito dal presente comma, purché` continuino a svolgere, fino al momento dell'accesso al pensionamento, le medesime funzioni che svolgevano alla predetta data.».

ALLEGATI:

- Tabella su rosso di conto corrente
- Lettera 27 marzo 2012 al CICR e Banca d'Italia

Per informazioni: Dott.ssa Silvia Castronovi - Ufficio Relazioni Esterne Istituzionali
Cell.335-375326 E.mail pr@altroconsumo.it